



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti locali - controllo finanziario

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0005083-07/08/2015-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Al Sindaco del Comune di  
**Marostica (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di **Marostica (VI)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Marostica (VI).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 17/07/2015 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 23/06/2015 prot. n. 4155 venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota prot. 12790 del 07/07/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 4438 del 07/07/2015). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al risultato negativo della gestione di competenza ed al



**E**  
COMUNE DI MAROSTICA  
Protocollo generale  
Protocollo N.0015150/2015 del 10/08/2015

mancato contenimento della spese per autovetture, come emerge nella Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2013. Inoltre non risulta trasmesso il piano di razionalizzazione delle società partecipate.

- 1- Quanto alla prima delle criticità rilevate in merito alla presenza di un risultato negativo della gestione di competenza, l'amministrazione, nella risposta istruttoria evidenziava che: *"...La determinazione del risultato di gestione di competenza prende in considerazione i seguenti dati (riferiti alla competenza): riscossioni – pagamenti -i residui attivi- i residui passivi senza considerare l'applicazione dell'avanzo di amministrazione che, da un punto di vista tecnico, non è né riscossione né accertamento, ma concorre al finanziamento degli impegni di competenza. Nel triennio osservato l'avanzo di amministrazione è stato applicato per i seguenti importi: nel 2011 per € 882.891,84 - nel 2012 per € 798.399,86 e nel 2013 per € 714.825,81. Tali importi sommati agli accertamenti di competenza e confrontati con gli impegni di competenza danno un risultato finale positivo in ciascuno degli anni osservati"*.

La Sezione, in un'ottica collaborativa, deve evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23/SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che *"... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di*



*cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".*

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale.

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L. (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss. ). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza ) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo a porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L..

2. In relazione alla seconda osservazione sul mancato contenimento delle spese per autovetture, l'Ente rispondeva di *"...aver messo in atto tutti i possibili accorgimenti per il contenimento della spesa, provvedendo nel corso del 2014 alla*



*dismissione di automezzi. Nel 2013, come già indicato, erano presenti i seguenti contratti pluriennali: -fornitura di carburante, con affidamento avvenuto il 28/12/2011 per il biennio 2012/2013; -interventi di manutenzione con affidamento avvenuto il 31/5/2012 e a valere fino al 31.12.2013”.*

La Sezione, pur prendendo atto dello sforzo compiuto dall'amministrazione per la razionalizzazione e riduzione di dette spese, ricorda che l'evoluzione normativa recente, nel prevedere alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, esprime la preoccupazione del legislatore di un aumento ingiustificato delle spese correnti a fini totalmente improduttivi e per scopi che, almeno potenzialmente, non riverberano ex se in servizi resi alla cittadinanza, sfociando in spese che divengono di semplice rappresentanza. La disciplina introdotta dall'art. 2, comma 594 della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008), prevede infatti che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

Non a caso, il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; e che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente; il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) in una logica di accountability e di



rendicontazione sociale che tenga conto del buon utilizzo delle risorse pubbliche in relazione alle finalità fondamentali dell'ente.

La Sezione ricorda, inoltre, che l'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, a decorrere dall'esercizio 2011, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 Sezione di controllo Corte dei conti Lombardia).

A tal fine l'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la possibilità da parte delle amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

I Collegio inoltre rammenta che l'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle "auto di servizio" non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con DPCM del 3 agosto 2011, pubblicato sulla G.U. 14 settembre 2011, n. 214, sono disposte modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio nonché alle autovetture adibite ai servizi della sicurezza stradale.

Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 compresi, quindi, anche gli enti locali, procedano in particolare:



- a) alla riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione ai soli casi di documentato risparmio, provvedendo, in tal caso, all'acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti ed a basso consumo energetico anche mediante la Consip S.p.A., privilegiando contratti di locazione o noleggio;
- b) alla stipula di convezioni con società di tassisti;
- c) all'utilizzo condiviso delle autovetture con altre amministrazioni per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
- d) all'utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con costi prefissati per chilometro;
- e) all'adozione di sistemi telematici per il controllo dell'uso degli automezzi;
- f) al contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio (carburante, premi assicurativi e spese di manutenzione);
- g) alla predeterminazione dei criteri per l'utilizzo delle stesse.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che impone, a decorrere dall'esercizio 2011, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 Sezione di controllo Corte dei conti Lombardia).

Gli enti sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del suddetto DPCM (13.12.2011), a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, specificandone le modalità di utilizzo.

La medesima comunicazione deve avvenire per le successive acquisizioni entro 30 giorni dall'acquisizione medesima o dall'entrata in possesso.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.



Alla luce di ciò, si raccomanda di operare una autentica razionalizzazione dei costi inerenti ai servizi e alle spese delle autovetture di servizio, che tenga conto delle esigenze sopra indicate e delle finalità individuate dalla richiamata normativa: razionalizzazione che, tuttavia, tenga in debita evidenza il mantenimento delle capacità della stessa amministrazione di svolgere le proprie funzioni fondamentali,

3. Infine, alla data di predisposizione di questa lettera di raccomandazione, non risulta ancora pervenuto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) afferma, preliminarmente rimarcando la pedissequa applicazione del articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, l'esigenza da parte degli enti locali, di provvedere all'adozione di un attento Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente. Si prevede, infatti, in dette disposizione che: *“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*



d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*". Ed ancora che: "612. *I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*".

Il Collegio, in ordine all'obbligo sopra richiamato di inviare il Piano di razionalizzazione delle partecipate entro la scadenza prevista dal richiamato articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014, accerta che alla data di approvazione della presente deliberazione (che autorizza questa nota) non risulta pervenuto detto Piano.

Si rammenta che l'articolo 46 del citato d.lgs. 33/2013, richiamato dalla normativa in oggetto dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'ente locale previsti dalla normativa vigente– ivi incluso quindi quello relativo al piano e alla relazione di razionalizzazione delle partecipate – costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (cfr. Sezione regionale di controllo Abruzzo deliberazione n.88/2015/VSG).

La Sezione, nel sollecitare l'amministrazione comunale di Marostica ad effettuare un





immediato invio del Piano, si riserva di accertarne il conseguimento in sede di verifica della relazione di attuazione che dovrà necessariamente pervenire a questa Corte, nei termini indicati dalle disposizioni di cui trattasi.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

Dott. Giampiero Pizziconi

